



COMUNE DI BOSARO

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

Ufficio: AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 32 del 07-02-2020

Oggetto: AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE ED ESTIVO NONCHE' ACCESSORI PER N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE. SMART CIG: Z762BF130A

Richiamata la determinazione n. 410 del 20-12-2019 avente ad oggetto “Approvazione esito della procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 agente di polizia locale categoria c/c1, a tempo parziale, 18 ore settimanali (p.t. 50,00%) e approvazione bozza del contratto di lavoro” con la quale si è stabilito, fra l'altro, di:

1. *di prendere atto della comunicazione pervenuta dal comune di Casteljuglielmo, prot. n. 8444 del 12.12.2019, assunta a prot. 6491 in pari data, con la quale si rende noto l'esito della procedura concorsuale e nello specifico:*
 - *il primo classificato, Dott. Dino Ferracin, ha individuato come sede di nomina in ruolo il Comune di Casteljuglielmo;*
 - *la seconda classificata, Sig.na Erica Tamiso ha chiesto, con nota del 21.11.2019, assunta a prot. n. 7868/2019 dal Comune di Casteljuglielmo, la cancellazione definitiva dalla graduatoria per motivi strettamente personali;*
 - *il Sig. Marco Faccenda, collocato utilmente in graduatoria dopo la candidata Tamiso Erica, è risultato nei fatti secondo classificato dopo la rinuncia sopra esposta;*
2. *di dare atto che il Sig. Marco Faccenda ha fatto pervenire tramite nota consegnata a mano, (prot. 7881/19 del Comune di Casteljuglielmo) l'accettazione della sede di assegnazione di Bosaro (RO) per il profilo di “Agente Polizia Locale” cat. C/C1 a tempo indeterminato e parziale 18 ore settimanali (P.T. 50%);*
3. *di provvedere all'assunzione del candidato risultato idoneo come da graduatoria comunicata dal Comune di Casteljuglielmo;*

Ravvisata la necessità di provvedere all'acquisto del vestiario invernale necessario per detto agente di polizia locale;

Richiamati:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

- l'art. 36 comma 1 che stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34, e 42 nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono altresì applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

- l'art. 36 comma 2 lettera a), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

- a) *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;*

Dato atto che le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 - Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. statuiscono che:

- al punto 3.6 *“Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:*

arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.

- punto 3.7 - “Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvitto al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvitto al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente”.

- punto 4.2.2 “Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso”;

- punto 4.3.1 – “In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di

mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all'applicazione del principio di rotazione".

- punto 4.3.2 – “Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato”;

Visto l'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, in GU n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62, il quale prevede una modifica dell'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, pertanto, recita “*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”;*

Ritenuto, quindi, di procedere all'affidamento diretto della fornitura del vestiario invernale ed estivo per un agente di polizia locale;

Dato atto:

- che per garantire la più ampia partecipazione di operatori economici è stata effettuata un'indagine esplorativa di mercato richiedendo a tre operatori economici un preventivo/offerta;
- che nessuno degli operatori economici ha dato riscontro, nei termini fissati, alla PEC inviata e che, pertanto, si è proceduto ad avviare una trattativa diretta con una ditta che ha trasmesso il proprio listino prezzi nel quale sono stati selezionati gli articoli necessari per assicurare la piena operatività dell'agente di polizia locale;
- che, tuttavia, al momento in cui è stata richiesta la trasmissione di una dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, nonché di un'autodichiarazione dalla quale risultasse il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, l'operatore economico ha omesso la trasmissione della documentazione nel termine prescritto;
- che, quindi, si è dovuto procedere alla richiesta di altri due preventivi ad altri operatori economici e che, entro il termine individuato, ha dato riscontro la FORINT s.p.a. con sede

legale in Vicenza, Contrà del Monte, n. 13, C.F./P.IVA 00167200245, che ha offerto € 1.873,92, IVA compresa per la fornitura di articoli sia invernali che estivi ed accessori;

- che alla presente fornitura è stato assegnato il seguente Smart CIG: Z762BF130A;

Atteso che a decorrere dallo 01.01.2015 vigono i nuovi principi contabili sanciti dal D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visti:

- il D. Lgs.14/3/2013 n. 33 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e, in particolare, l'art. 37 inerente agli obblighi di pubblicità concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- il D. Lgs.18/8/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”;

- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, nonché un’autodichiarazione resa dall’operatore economico secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;

Verificato che la stazione appaltante ha accertato l’assenza di iscrizioni ostative alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica nel casellario ANAC, nonché la regolarità del documento unico di regolarità contributiva DURC (Numero Protocollo INAIL_18571573 Data richiesta 13/10/2019 Scadenza validità 10/02/2020);

Visto l’art. 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, il quale dispone che *“Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all’impegno. La comunicazione dell’avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all’ordinazione della prestazione con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”*;

Visto l’art. 192 del decreto legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” con le successive modifiche e integrazioni nella parte in cui è previsto che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;

Dato atto, che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000,00 €, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nel succitato art. 36, comma 2, lettera a) e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20.03.2019 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2019/2021 e suoi allegati”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17/12/2019, con cui è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio al 31/03/2020;

Visto il comma 3 dell'art. 163 del Tuel con il quale si dispone che, nel caso in cui la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 del medesimo articolo, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Considerato che ai sensi del 1° comma del citato articolo 163 del Tuel (D. Lgs 267/2000) è consentito effettuare per ciascun intervento di spesa impegni in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, ad eccezione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, come in questo caso, per il quale la spesa che si intende impegnare non è frazionabile in virtù della natura giuridica della stessa (impegno di spesa per fornitura);

Dato atto che questo Comune non ha ancora deliberato il bilancio di previsione e, pertanto, è necessario avvalersi del disposto dell'art.163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000, così come novellato dal D. Lgs. 118/2011 e modificato dal D. Lgs., 126/2014 e successivi;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i;

Visto il vigente Statuto del Comune e il Regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- 1) che le premesse formano parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
- 2) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla FORINT s.p.a. con sede legale in Vicenza, Contrà del Monte, n. 13, C.F./P.IVA 00167200245, la fornitura del vestiario invernale, estivo ed accessori per un agente di polizia locale;
- 3) che per il suddetto servizio è stato acquisito il seguente smart CIG: Z762BF130A;
- 4) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:
 - a) luogo di svolgimento: Piazza Madonna San Luca, n. 9;
 - b) durata: ----
 - c) corrispettivo: € 1.536,00, oltre IVA 22%;
 - d) tempi di realizzazione: in accordo con l'amministrazione comunale;
 - f) termini di pagamento: il pagamento, derivante dal presente provvedimento, deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della fattura al protocollo dell'Ente;
 - g) prestazioni: fornitura del vestiario invernale ed accessori per un agente di polizia locale;
- 5) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica, di cui ai precedenti punti 2) e 3), avverrà entro il 31/12/2020;
- 6) di impegnare la spesa complessiva di € **1.873,92** mediante la seguente imputazione contabile:
 - * € **500,00** al **Capitolo 1248/ 0 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE** del redigendo bilancio dell'esercizio 2020;
 - * € **1.373,92** al **Capitolo 1249/ 0 SERVIZI PER POLIZIA LOCALE** del redigendo bilancio dell'esercizio 2020;
- 7) di attestare che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in coerenza con il programma dei pagamenti, il pagamento derivante dalla spesa, di cui al presente provvedimento, avverrà nel corso dell'esercizio finanziario 2020;

- 8) di attestare che l'impegno di spesa di cui al precedente punto 6) è coerente con quanto riportato nel D.U.P. 2020/2022;
- 9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- 10) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
- 11) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - sezione "Provvedimenti" - sottosezione "Provvedimenti dei Dirigenti";
- 12) di dare, infine, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento.

Il Responsabile

F.to Breggiè Eleonora

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 07-02-2020.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
F.to Dr.ssa Breggiè Eleonora